



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

24 LUG. 2007

Prot.

DFP-0030005-24/07/2007-1.2.3⁴

Alla Croce Rossa Italiana
Comitato centrale
Direzione generale
Via Toscana, n. 12
00187 Roma

e, p.c.:

Al Ministero della Salute
Dipartimento dell'innovazione
Direzione generale della ricerca
Scientifica e tecnologica - Uff. V
Viale della Civiltà Romana, 7
00144 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato
IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla problematica concernente i contratti a tempo determinato, e la loro proroga, relativi al personale in servizio presso la Croce Rossa

Con nota del 4 luglio scorso, n. CRI/CC/45500/2007, l'Ente in indirizzo ha chiesto un parere allo Scrivente in merito alla possibilità di escludere alcune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato dal novero delle spese che concorrono a determinare l'ammontare del limite previsto dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In particolare la Croce rossa evidenzia che, in aggiunta ai compiti di istituto, già da diversi anni svolge, in regime di convenzione con soggetti pubblici o privati, una molteplicità di servizi sociali e socio sanitari quali:

1. il trasporto di infermi e il soccorso urgente 118 per le ASL;
2. l'assistenza socio-sanitaria presso i Centri di accoglienza profughi per le Prefetture;
3. il servizio di pronto soccorso aeroportuale per il Ministero della Salute;
4. attività sociali e socio sanitarie per altre istituzioni pubbliche locali.

I predetti servizi vengono svolti assumendo personale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati risultanti dalla stima comunicata evidenziano che il fenomeno interessa un contingente pari a 1.894 unità, per un costo di circa 55 milioni di euro.

In particolare l'Ente rimarca il fatto che l'assolvimento delle attività e dei servizi oggetto delle predette convenzioni, non si riferisce a compiti rientranti tra quelli istituzionali conferiti alla Croce Rossa dal relativo Statuto. Alcune delle attività sopra descritte, quali quelle di cui al punto 1), non possono, tra l'altro, neppure essere delegate ad un ente pubblico nazionale, qual è la CRI, in quanto rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale di esclusiva competenza delle Regioni.

Ne deriva, pertanto, che lo svolgimento delle attività medesime, dato il loro carattere variabile, può essere rimesso solo allo strumento della convenzione ed all'utilizzo di risorse assunte a tempo determinato, non potendo l'Ente consolidare le relative funzioni e giungere ad una determinazione di fabbisogno permanente del relativo personale.

La Croce rossa rappresenta, altresì, il proprio interesse a conservare il più possibile le predette convenzioni in considerazione del fatto che i canoni convenzionali pattuiti compensano l'ente delle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato, nonché degli oneri connessi con le immobilizzazioni tecniche e i rimborsi relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, con conseguente riduzione degli oneri a carico dello Stato.

L'applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati sulla base delle stesse convenzioni, del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 187, della legge 266/2005, non renderebbe più possibile il ricorso alle relative convenzioni con riflessi negativi sulla gestione finanziaria dell'ente.

La Croce rossa, inoltre, argomenta che la stipula delle convenzioni con altri soggetti pubblici determina che i relativi costi gravino su bilanci che, in una visione di finanza pubblica integrata, scontano già i vincoli e gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalle leggi finanziarie.

Le stesse considerazioni svolte per escludere i contratti di lavoro a termine dall'applicabilità del citato comma 187 vengono poi richiamate dall'Ente per tenere fuori dal medesimo ambito normativo anche la proroga e il rinnovo degli stessi, nel caso di prosecuzione o stipula *ex novo* della convenzione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare la disposizione sul cui ambito applicativo la CRI chiede un parere. L'art. 1, comma 187, della legge 266/2005, prevede che *le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Quanto sopra a decorrere dal 2007, sulla base di quanto previsto dal comma 538, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha ridotto il predetto limite di spesa dal 60 al 40 per cento.*

La *ratio* del citato comma 187 è quella di evitare che le amministrazioni utilizzino le predette tipologie di contratto di lavoro flessibile per sopperire alle loro esigenze ordinarie e permanenti, in antitesi con le politiche di contrasto del lavoro precario, con il regime del blocco delle assunzioni, con gli obiettivi di contenimento delle spese, soprattutto di personale, ed eludendo le disposizioni che vincolano le dotazioni organiche, e quindi il personale da utilizzare a tempo indeterminato, all'effettivo fabbisogno.

In merito alla richiesta formulata dalla CRI, si evidenzia preliminarmente, che i contratti di lavoro a tempo determinato, alla base delle convenzioni di che trattasi, non sorgono, come diffusamente rappresentato dall'Ente medesimo, per assolvere a compiti istituzionali a cui si dovrebbe provvedere utilizzando il personale in servizio che grava sulla dotazione organica di riferimento. Emerge, infatti, che la natura variabile ed imprevedibile della domanda di servizi erogati dalla Croce rossa richiede necessariamente l'utilizzo di una tipologia di lavoro flessibile, quale, appunto, il contratto a tempo determinato, la cui durata è strettamente correlata a quella di vigenza della convenzione. Nella fattispecie, pertanto, il ricorso al predetto istituto appare in linea con la disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non interferisce con il regime delle assunzioni a tempo indeterminato.

Accanto alle predette considerazioni che già fanno propendere per una neutralità della fattispecie dalle finalità sottese all'art. 1, comma 187, della legge 266/2005, si aggiungono quelle che ne contemplano i riflessi finanziari. Al riguardo, un elemento di rilievo è dato dal fatto che la CRI stipula le predette convenzioni con altri soggetti pubblici che, dal loro canto, soggiacciono già ai vincoli di finanza pubblica e che, nel ricorso a forme di esternalizzazione di servizi, scontano il contributo alle politiche di contenimento della spesa con tetti specifici sulla spesa corrente e sulla spesa per servizi.

Tutto ciò rappresentato, si ritiene che i contratti di lavoro a tempo determinato che sorgono a seguito delle convenzioni in parola possano considerarsi esclusi dall'ambito applicativo del citato comma 187. Questo soltanto per i casi in cui le convenzioni riescano a coprire la durata dei contratti di lavoro a termine ed i medesimi contratti siano, pertanto, completamente finanziati dal corrispettivo previsto dalla convenzione. Analogo discorso può essere fatto per i casi di proroga o rinnovo degli stessi contratti. In sostanza, l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per gli oneri connessi alla stipula dei suddetti contratti a tempo determinato, può essere escluso dal calcolo che concorre a determinare il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 266/2005, soltanto nella misura in cui detto ammontare trovi completo finanziamento attraverso gli introiti scaturenti dalle convenzioni in essere. Tale finalità può essere garantita correlando la durata del contratto a tempo determinato a quella della convenzione per cui è sorto.

Resta inteso che l'interpretazione di cui sopra rimane valida solo per la fattispecie trattata, fermo restando che per ogni altra circostanza il citato comma 187 trova piena applicazione.

Si resta in attesa di conoscere le valutazioni di merito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende fare in materia, precisando che il Ministero della Salute, con nota del 13 luglio scorso, n. DGRST 5/4875/P, ha ritenuto che le considerazioni rappresentate dalla CRI potessero essere meritevoli di considerazione.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

